

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 25 settembre 2020
(2 BvR 854/20), in merito alla garanzia di un equo processo
e al diritto del richiedente asilo a essere udito**

19/10/2020

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto il ricorso costituzionale di una donna mauritana appartenente al popolo Peul, avente ad oggetto la decisione con cui era stato confermato il diniego, da parte del Tribunale amministrativo di Greifswald, della sua richiesta d'asilo nonché l'inammissibilità del relativo appello da parte del Tribunale amministrativo superiore del *Land* Meclemburgo-Pomerania occidentale. In precedenza, l'Ufficio federale competente aveva respinto la domanda d'asilo, dichiarando che non esistevano divieti di espulsione e minacciando di espellere la ricorrente in Mauritania.

Ad avviso dei giudici costituzionali, il tribunale amministrativo avrebbe dovuto confrontarsi con l'affermazione della ricorrente secondo cui ella, nel suo paese di origine, la Repubblica islamica della Mauritania, era considerata, da un punto di vista sociale, dalla maggioranza della popolazione come appartenente ad una "tribù di schiavi", e di conseguenza, essendo anche senza istruzione scolastica né formazione professionale, nonché senza protezione della famiglia e con problemi di salute, non aveva alcuna possibilità di garantirsi una sussistenza in Mauritania. Durante il processo, la donna aveva evidenziato che, nonostante le conoscenze di lettura, scrittura e una certa conoscenza della lingua francese che aveva nel frattempo acquisito, e nonostante il suo lavoro come aiuto cuoco in un albergo, l'unico modo per sopravvivere in Mauritania come donna senza documenti e senza famiglia sarebbe stato quello di lavorare nuovamente come schiava in una casa. La ricorrente aveva anche chiesto una perizia sul fatto che non sarebbe stata in grado di garantire il suo livello minimo di sussistenza una volta tornata in Mauritania. Il Tribunale amministrativo aveva tuttavia respinto il ricorso ritenendo che non era evidente il motivo per cui la ricorrente non avesse potuto utilizzare le sue conoscenze ed esperienze acquisite come assistente di cucina nel paese d'origine per assicurarsi un livello economico di sussistenza. Anche l'istanza di appello non era stata accolta.

Ad avviso della Corte di Karlsruhe, il Tribunale amministrativo superiore avrebbe dovuto ammettere l'appello, essendo stato violato il diritto della istante a essere udita. La ricorrente aveva pertanto giustamente lamentato una violazione dei suoi diritti di cui all'art. 103, comma 1, LF (diritto a essere uditi) e dell'art. 19, comma 4, LF (garanzia di un processo equo). Il Tribunale amministrativo aveva violato l'art. 103, comma 1, LF, in quanto aveva assunto la propria decisione, senza svolgere alcun esame delle deduzioni difensive che l'istante aveva dedotto in merito alle condizioni di vita a cui sarebbe andata incontro in Mauritania, semplicemente sostenendo che non

esistesse, nella specie, alcun divieto di espulsione. Parimenti, anche il Tribunale amministrativo superiore, nel decidere di non ammettere l'appello, aveva protrato la violazione dei diritti fondamentali della ricorrente (art. 19, comma 4, LF). La sentenza del Tribunale amministrativo superiore violava il diritto della ricorrente a un processo equo, in quanto avrebbe dovuto tener conto delle sue deduzioni difensive, rilevanti ai fini del decidere, che ponevano l'attenzione sulla mancanza di garanzia di sostentamento di persone che nella Mauritania sono socialmente considerate a tutti gli effetti schiave.

Maria Theresia Roerig